



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 131/17/CSP**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA  
SOCIETÀ EUROPEAN BROADCASTING COMPANY S.R.L. (FORNITORE  
DEL SERVIZIO MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE  
“TELEMOLISE 2”) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI  
CONTENUTE NELL’ART. 4, COMMA 3, DEL DECRETO  
MINISTERIALE N. 581 DEL 9 DICEMBRE 1993  
(CO.RE.COM. MOLISE CONTESTAZIONE N. 02 - PROC. 39/17/FB-CRC)**

## **L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 27 giugno 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTO il decreto del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, recante “*Regolamento in materia di sponsorizzazioni di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 211/08/CSP, del 24 settembre 2008, recante “*Comunicazione interpretativa relativa a taluni aspetti della disciplina della pubblicità televisiva*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS;

VISTA la delibera n. 172/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello*” e, in particolare, l’art. 5;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge della Regione Molise, n. 18 del 26 agosto 2002, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 429/11/CONS, del 14 dicembre 2011, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Molise;

VISTA la Convenzione del 14 dicembre 2011 recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, che delega al CO.RE.COM. Molise l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## 1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Molise, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive, a seguito della relazione dell'Università degli Studi del Molise ad esso pervenuta con nota prot. n. 959 del 27 gennaio 2017, ha analizzato le trasmissioni mandate in onda in data 5, 7, 8, 9, 10 e 11 novembre 2016 dal servizio di media audiovisivo in ambito locale "Telemolise 2" della società European Broadcasting Company S.r.l., con sede legale in Campobasso, via San Giovanni in Golfo s.n.c. (Z.I.), rilevando che:

- in data 11 ottobre 2016 ed in data 5, 7, 8, 9 e 10 novembre 2016 "Telemolise 2" ha mandato in onda varie puntate e repliche di un programma sponsorizzato dal titolo "In cucina con lo chef" di durata inferiore a quaranta minuti, nel corso del quale compaiono in sovrimpressione, anche per più volte, i loghi degli *sponsor*;
- in data 11 novembre 2016 il citato servizio di media audiovisivo ha mandato in onda, a partire dalle ore 20:45 fino alle ore 22:28, il programma sponsorizzato dal titolo "Velò" nel corso del quale compaiono in sovrimpressione per due volte e per più di cinque secondi, i loghi degli *sponsor*.

Il CO.RE.COM. Molise, tenuto conto che nelle trasmissioni televisive sponsorizzate è consentita la comparsa del nome o del logotipo dello *sponsor* per una sola volta e per non più di cinque secondi, unicamente qualora il programma sia di durata non inferiore a quaranta minuti, con provvedimento CONT.N.02/ANNO2017 del 30 gennaio 2017 ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio ed ha contestato alla società European Broadcasting Company S.r.l. la presunta violazione delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del D.M. 9 dicembre 1993, n. 581.

## 2. Deduzioni della società

La società European Broadcasting Company S.r.l., cui il citato atto CONT.N.02/ANNO2017 del 30 gennaio 2017 è stato notificato in pari data, ha chiesto di essere sentita dal CO.RE.COM. Molise in merito ai fatti oggetto di contestazione e, con nota del 13 febbraio 2017 (prot. n. 1830/17 del 15 febbraio 2017), ha presentato memorie difensive rappresentando quanto segue:

- le trasmissioni "In cucina con lo chef" e "Velò" non sono programmi sponsorizzati;
- le sovraimpressioni che appaiono nel corso del programma "In cucina con lo chef" rientrano nella categoria delle "sovraimpressioni animate" e sono da considerare quale pubblicità tabellare e non sponsorizzazioni, dalle quali sono completamente differenti; esse infatti sono trasmesse in un riquadro nel quale è inserita la scritta "pubblicità" e vengono accompagnate da una adeguata segnalazione acustica;

- nel programma “*Velò*” pur essendo assente la segnalazione acustica, come previsto dalle vigenti disposizioni in materia è presente la scritta “*pubblicità*” in alto al centro dello schermo, mentre il logo dell’azienda commerciale appare nel basso del teleschermo, nel pieno rispetto della normativa in materia di pubblicità.

Nel corso dell’audizione tenutasi presso il CO.RE.COM. Molise in data 27 febbraio 2017, i rappresentanti della società European Broadcasting Company S.r.l. hanno ribadito quanto rappresentato nelle memorie difensive del 13 febbraio 2017, precisando che il programma “*Velò*” è fornito da terzi e che l’editore, poiché tale trasmissione è già stata in passato oggetto di un procedimento sanzionatorio per il mancato rispetto della normativa in materia di pubblicità, si è premurato di garantirne la piena legittimità.

### **3. Valutazioni dell’Autorità**

Il CO.RE.COM. Molise, con nota del 5 dicembre 2016, pur non accogliendo pienamente le memorie difensive presentate dalla società European Broadcasting Company S.r.l., ha proposto l’archiviazione degli atti del procedimento per i seguenti motivi:

- le trasmissioni oggetto di contestazione rientrano nella categoria dei “*programmi sponsorizzati*” in quanto conformi alla definizione fornita dall’art. 2, comma 1, del D.M. 9 dicembre 1993, n. 581, nonché rispondenti ai criteri e alle forme della sponsorizzazione individuati rispettivamente dall’art. 3, comma 1, *lett. b)*, e dall’art. 4, commi 1 e 2, del citato decreto ministeriale;
- nella normativa vigente non appaiono emergere espressi divieti che impediscano la presenza di diverse forme pubblicitarie nel corso di programmi sponsorizzati ed infatti se è vero che ai sensi dell’art. 4 del D.M. 9 dicembre 1993, n. 581, la sponsorizzazione di programmi televisivi può esprimersi solo ad inizio o fine programma, è anche vero che, sebbene nel rispetto di determinate regole e tempistiche, è concesso far comparire i loghi degli *sponsor* durante il programma qualora quest’ultimo sia di durata non inferiore a quaranta minuti;
- il comma 5 dell’art. 4 del D.M. 9 dicembre 1993, n. 581, sembra ammettere, nel corso di programmi sponsorizzati, forme di comunicazione promozionale che presentino contenuto diverso o ulteriore o comunque modalità differenti rispetto a quelle della sponsorizzazione;
- è possibile sostenere che le sovraimpressioni che appaiono nel corso dei programmi oggetto di contestazione rientrino nella categoria delle “*sponsorizzazioni in schermo diviso*”, così come identificate nella Comunicazione interpretativa della Commissione europea (2004/C 102/02) del 28 aprile 2004 relativa a taluni aspetti delle disposizioni della direttiva “*Televisione senza frontiere*” riguardanti la pubblicità televisiva;
- in virtù delle considerazioni svolte dalla Commissione nella citata Comunicazione interpretativa, non è vietato l’inserimento del nome e/o del logo dello *sponsor* in momenti diversi dall’inizio o dalla fine del programma ed inoltre nulla vieta

l'utilizzazione della tecnica dello schermo diviso per far apparire il logo e/o il nome dello sponsor nel corso della diffusione del programma sponsorizzato.

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria in atti, in parziale accoglimento delle considerazioni svolte dal CO.RE.COM. Molise e dalla società European Broadcasting Company S.r.l., non si ritiene di poter procedere all'irrogazione nei confronti di quest'ultima di una sanzione amministrativa per la trasmissione, in data 11 novembre 2016, del programma "Velò", in quanto quest'ultimo non è qualificabile quale "programma sponsorizzato": lo stesso, infatti, oltre a non risultare chiaramente riconoscibile come tale né preceduto o concluso con l'indicazione del nome e/o del logotipo di alcun presunto sponsor, non reca inviti all'ascolto o offerte di programma immediatamente precedenti la trasmissione ovvero ringraziamenti per l'ascolto o simili al termine della stessa e pertanto non presenta le forme tipiche della sponsorizzazione delineate dall'art. 4, comma 1, del D.M. 9 dicembre 1993, n. 581.

Dall'esame della documentazione e delle registrazioni dei programmi inviati dal CO.RE.COM. Molise si rileva, altresì, dimostrata la violazione delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del D.M. 9 dicembre 1993, n. 581 per la trasmissione del programma "In cucina con lo chef" mandato in onda in data 5, 7, 8, 9, 10 e 11 novembre 2016 (e non 11 ottobre 2016 come indicato, per mero errore materiale, nell'atto di contestazione CONT.N.02/ANNO2017 del CO.RE.COM. Molise) per i seguenti motivi:

- il programma è qualificabile come "programma sponsorizzato" in quanto è chiaramente riconoscibile come tale e reca, sia all'inizio che alla fine, la citazione del nome e del logotipo degli *sponsor* non accompagnato da alcuno *slogan* pubblicitario o dalla presentazione dei prodotti o servizi di queste;
- la trasmissione presenta le forme tipiche della sponsorizzazione televisiva (art. 4, comma 1, del D.M. 9 dicembre 1993, n. 581) in quanto è preceduto da una voce fuori campo che annuncia che la trasmissione è "realizzata in collaborazione" con una serie di imprese (*billboard*) rendendo implicito il contributo di queste ultime al finanziamento del programma a fini promozionali;
- l'art. 4, comma 5, del D.M. 9 dicembre 1993, n. 58, ammette la trasmissione, nel corso dei programmi sponsorizzati, di forme di comunicazione promozionale che presentino contenuto diverso o ulteriore o comunque modalità differenti rispetto a quelle stabilite per la sponsorizzazione, che non è dato rilevare nel corso della trasmissione in esame, ove si assiste alla semplice comparsa dei loghi degli *sponsor*, statici e privi di *slogan* pubblicitari, senza inviti all'acquisto o rappresentazioni del prodotto, che non possono essere ritenuti una forma di comunicazione commerciale differente dalla sponsorizzazione solo in quanto accompagnati dalla scritta "pubblicità" e da una segnalazione acustica;
- il regime dello schermo diviso è applicabile alla pubblicità ossia alle comunicazioni commerciali che siano ascrivibili alla *species* pubblicità secondo le definizioni vigenti;

- la mera comparsa del logotipo dello *sponsor*, per di più nei limiti di durata imposti dall'art. 4, comma 3, del D.M. 9 dicembre 1993, n. 58, non integra gli elementi tipici della *sovrimpressione animata* (che è, per l'appunto, animata) come definita nell'art. 5 dell'Allegato A alla delibera n. 211/08/CSP del 24 settembre 2008 e quindi non può essere ascritta alla categoria della pubblicità, non rilevando a tale scopo l'argomentazione che la stessa sia distinta dal resto del programma attraverso la segnalazione acustica e la sovrimpressione della scritta "*pubblicità*", in quanto gli accorgimenti di separazione non valgono a modificarne la natura di tipica sponsorizzazione televisiva, che rimane soggetta a norme specifiche (durata non superiore a cinque secondi in programmi di durata non inferiore a quaranta minuti);

RITENUTO, pertanto, non potersi procedere nei confronti della società European Broadcasting Company S.r.l. all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste per l'inosservanza delle disposizioni contenute nell'art. 4, comma 3, del D.M. 9 dicembre 1993, n. 581, per la trasmissione, in data 11 novembre 2016, del programma "*Velò*", in quanto quest'ultimo non è qualificabile quale "*programma sponsorizzato*";

RITENUTO, altresì, doversi procedere nei confronti della società European Broadcasting Company S.r.l. all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste per l'inosservanza delle disposizioni contenute nell'art. 4, comma 3, del D.M. 9 dicembre 1993, n. 581 per la trasmissione del programma sponsorizzato di durata inferiore a quaranta minuti dal titolo "*In cucina con lo chef*", mandato in onda in data 5, 7, 8, 9, 10 e 11 novembre 2016, nel corso del quale appaiono in sovrimpressione per più volte, i loghi degli *sponsor*;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, *lett. a*), e comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, in particolare, di dover determinare la sanzione per la singola violazione rilevata nella misura del minimo edittale pari a euro 1.033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni onere accessorio, eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

#### **A. Gravità della violazione**

La gravità del comportamento posto in essere dalla European Broadcasting Company S.r.l. deve ritenersi di entità media in considerazione della rilevazione di episodi non isolati di violazione della disposizione normativa sopra specificata, che sono avvenuti nell'arco di più giornate di programmazione e della circostanza per la quale la condotta può aver comportato significativi e indebiti vantaggi economici per la società.

## **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La predetta società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze dannose delle infrazioni rilevate.

## **C. Personalità dell'agente**

Nel considerare che la società ha cooperato all'attività istruttoria con l'invio di memorie giustificative e chiedendo di essere sentita sui fatti oggetto di contestazione, si osserva che la stessa, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura del servizio di media audiovisivo in ambito locale, risulta dotata di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie.

## **D. Condizioni economiche dell'agente**

Le stesse, in considerazione della perdita di esercizio riscontrata nell'ultimo bilancio disponibile della società European Broadcasting Company S.r.l., relativo all'anno 2015, non risultano tali da consentire l'applicazione di una sanzione pecuniaria superiore a quella di seguito determinata;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del D.M. 9 dicembre 1993, n. 581, nella misura del minimo edittale previsto per la singola violazione pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00) moltiplicato per sei secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni e, quindi, pari ad euro 6.198,00 (seimilacentonovantotto/00);

CONSIDERATO, infatti, che la programmazione dei contenuti trasmessi nelle sei giornate sottoposte a monitoraggio (5, 7, 8, 9, 10 e 11 novembre 2016) risulta diversificata e, dunque, certamente integrativa di distinte violazioni, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, traendo la sua *ratio* nel principio di economia procedimentale, e rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

## **ORDINA**

alla società European Broadcasting Company S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale "Telemolise 2" con sede legale in Campobasso, via San Giovanni in Golfo s.n.c. (Z.I.), di pagare la sanzione amministrativa di euro 6.198,00 (seimilacentonovantotto/00), al netto di ogni altro onere

accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del D.M. 9 dicembre 1993, n. 581;

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 6.198,00 (seimilacentonovantotto/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 131/17/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 131/17/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 27 giugno 2017

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi